

PORTO TURISTICO DI LA CALETTA
(COMUNE DI SINISCOLA – COMUNE DI POSADA)
REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

PREMESSA

1.1. FONTI

I Comuni di Siniscola e di Posada hanno redatto il presente Regolamento Interno per la gestione del Porto Turistico di La Caletta nella parte loro assegnata a seguito di concessione demaniale da parte della competente Autorità Marittima.

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti del porto turistico e da chiunque , per qualsiasi titolo, acceda nel Porto Turistico.

1.2. INDIVIDUAZIONI DELLE PARTI

Nel presente Regolamento Interno i Comuni di Siniscola e di Posada, se gestori diretti, ovvero l'eventuale Ditta o Società assegnataria, verranno indicati con la denominazione "Ente Porto" mentre con la locuzione "Utente" verrà identificata la persona fisica , giuridica o ente che fruisca dei servizi di assistenza alla navigazione e dell'ormeggio, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente , frequentino l'approdo turistico e comunque l'intera superficie demaniale in concessione ai Comuni di Siniscola e di Posada.

1.3. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI

I Comuni di Siniscola e di Posada si riservano di aggiornare in ogni momento, e con l'approvazione dell'Autorità Marittima, il presente Regolamento Interno con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli utenti il Porto Turistico.

1.4. ORGANIZZAZIONE INTERNA

L'ente Porto gestisce direttamente la concessione demaniale attraverso la Direzione del Porto Turistico alla quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione del Porto Turistico, alla fornitura dei servizi portuali, delle

prestazioni accessorie e connesse. La Direzione provvede alla gestione a mezzo del personale assegnato.

Articolo 2

MANOVRA E ORMEGGIO DEL NAVIGLIO

2.1. POSTI D'ORMEGGIO

Le banchine ed i pontili del Porto di La Caletta consentono l'ormeggio riservato a natanti e imbarcazioni da diporto divise in categorie, come indicato nel tariffario, approvato dalle GG.MM. e dall'Autorità Marittima competenti, che disciplinerà il altresì costo degli eventuali, ulteriori servizi offerti.

L'imbarcazione ormeggiabile non deve eccedere le dimensioni massime di cui il tariffario. Potranno essere ormeggiate imbarcazioni che eccedano le dimensioni massime solo previa autorizzazione della Direzione del Porto Turistico.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione (ivi compresa la eventuale delfiniera, plance, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, ecc.).

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca ad attraccare una imbarcazione di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, pregiudicando la sicurezza dell'approdo, la Direzione del Porto si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità. La Direzione del Porto, per necessità proprie, si riserva la possibilità di revocare qualsiasi tipo di assegnazione di ormeggio (sia permanente che temporaneo); l'Utente, qualora si verifichi il caso, è obbligato a liberare immediatamente l'ormeggio; nel caso l'Utente non adempia a quanto su disposto, la Direzione del Porto provvederà allo sgombero con i mezzi propri ed occorrendo anche alando e trasportando il mezzo fuori dall'ambito portuale, a spese dell'utente.

A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

2.2. POSTI DI ORMEGGIO RISERVATI

2.2.1. Assegnazione del posto di ormeggio

L'utente che intenda fruire di uno dei posti di ormeggio utilizzati per le soste a breve durata (contratto di cessione a termine), deve presentare richiesta scritta in apposito modulo (allegato B) alla Direzione specificando:

- a) nome, cognome, residenza, domicilio, numero di telefono e di fax;
- b) dimensione fuori tutto (l.ft.), nome, eventuale numero di matricola dell'imbarcazione o natante;
- c) periodo durante il quale intende occupare l'ormeggio;
- d) tutte le altre notizie richieste nell'apposito modulo.

In caso di accoglimento della richiesta la Direzione del Porto provvederà a rispondere per iscritto, nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 60 gg., richiedendo all'Utente il pagamento anticipato del 50% del canone previsto per la sosta richiesta; tale pagamento avverrà in contanti o tramite versamento su c.c.b. specificando nella casuale:

- a) nome e cognome dell' Utente;
- b) dimensioni dell'imbarcazioni o natante;
- c) periodo di sosta;

La Direzione del Porto riterrà valida la richiesta dell'Utente solo a seguito dell'avvenuto versamento dell'anticipo in quota caparra; il saldo di quanto dovuto dovrà essere pagato, inderogabilmente, il giorno dell'effettiva occupazione di posto barca.

Qualora il richiedente non adempia, entro i termini stabiliti, al versamento della caparra la richiesta verrà ritenuta nulla.

Qualora il richiedente non effettui il pagamento del saldo nelle modalità richieste, potrà essere allontanato dall'ormeggio senza che nessun rimborso gli sia dovuto.

La quota caparra versata non verrà restituita in caso di mancato godimento del diritto d'ormeggio per cause non imputabili all'Ente Porto. Qualora ci fossero disponibilità è facoltà dell'Ente Porto far slittare il periodo indicato nella richiesta, mantenendo valida la caparra precedentemente versata.

La Direzione del Porto riserverà il posto d'ormeggio a partire dal giorno indicato nella richiesta; per questa ragione, l'Utente sarà tenuto al pagamento dell'intera somma relativa ai giorni indicati nella richiesta, anche nel caso, per cause non imputabili all'Ente Porto, l'Utente occupi in ritardo il posto a lui assegnato.

E' facoltà dell'Ente Porto, secondo le disponibilità, prorogare il periodo di sosta in modo che l'Utente goda per intero e senza perdite, il posto d'ormeggio per i giorni da lui previsti ed effettivamente pagati all'Ente Porto.

L'atto di assegnazione del posto riservato si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione, temporanea o annuale, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali.

La cessione, sia temporanea che permanente, da diritto di utilizzo di un posto d'ormeggio e dei relativi servizi portuali, ha carattere rigorosamente personale ed è riferita specificatamente all'unità da riporto (imbarcazione, natante, ecc) che risulti indicata nel contratto di cessione. I contratti saranno rinnovati di volta in volta, nel corso degli anni, su conferma verbale o scritta dell'Utente.

In caso di mancata conferma o di disdetta, almeno un mese prima della scadenza, il contratto si intenderà risolto alla scadenza naturale.

Ove l'Utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il suo posto d'ormeggio potrà farlo esclusivamente a favore della Direzione del Porto.

L'Utente sarà tenuto al pagamento anticipato, in funzione delle tariffe vigenti, di quanto stabilito nel contratto di cessione.

L'occupazione di un posto d'ormeggio in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima;

pertanto la Direzione del Porto provvederà. Mediante rimozione, a rendere nuovamente disponibile l'ormeggio; le relative spese verranno addebitate all'occupante abusivo.

I canoni saranno differenziati per categorie:

1 categoria: permanente;

2 categoria: residenti. E' accordato uno sconto percentuale rispetto alle tariffe della 1 categoria (solo per contratti permanenti). Tale tariffa viene accordata, in numero limitato, salvo disponibilità in funzione di rinunce, nella classe d'imbarcazione richiesta, da parte di utenti che godono già di detto sconto;

3 categoria: temporanei. Sono concesse eventuali agevolazioni, codificate nel tariffario, per soste di una certa durata.

Il canone scontato residenti viene applicato all'unità da diporto di proprietà di un Utente (se società ci si riferisce alla sede legale) residente nel Comune di Siniscola o di Posada, proprietà che si evince dai documenti dell'imbarcazione o tramite una dichiarazione giurata per i natanti.

Qualora l'unità da diporto fosse posseduta in multiproprietà, dovrà risultare residente il socio proprietario di almeno un terzo (1/3) del totale dei carati dell'imbarcazione.

Le tariffe indicate per la cessione permanente di un posto d'ormeggio si riferiscono ad un periodo minimo di un anno solare, tali tariffe non sono frazionabili; l'utente è tenuto al pagamento dell'intero anno anche nel caso in cui il contratto venga stipulato non ad inizio anno solare (salvo casi particolari indicati in seguito). In ogni caso di contratto annuale (permanente) il contratto si risolverà il 31 Dicembre.

In via del tutto eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2002 e 2003, il contratto di 1 categoria e le rispettive tariffe possono essere frazionabili.

L'Utente assegnatario di posto barca dovrà essere inderogabilmente il proprietario dell'unità.

Qualora la Direzione del Porto venga a conoscenza di dichiarazioni mendaci, per quanto riguarda i natanti, per il godimento dalla tariffa scontata residenti, rescinderà immediatamente il contratto senza che nulla sia dovuto al contraente.

E' fatto obbligo all'Utente che intende godere della tariffa scontata residenti la stipula del contratto ad inizio anno solare, entro febbraio, fatta eccezione per l'anno 2002.

In caso di sostituzione dell'unità indicata nel contratto (es.: per acquisto nuova imbarcazione), l'eventuale assegnazione, salvo disponibilità, di nuovo posto barca (qualora le dimensioni o il tipo di unità cambino rispetto a quelle indicate

nel contratto di cessione). In caso di mancato aggiornamento del contratto, la nuova unità verrà ritenuta Zoccuante abusivamente un posto barca” e quindi allontanata dall’approdo, ove occorra anche con i mezzi ed il personale della Direzione del Porto.

2.2.2. Disponibilità del posto d’ormeggio

L’utente ha piena disponibilità del posto d’ormeggio a lui riservato, che la Direzione del Porto si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi dovesse assentarsi dall’approdo per un qualsiasi periodo di tempo.

Gli ormeggi sono annotati in un apposito registri presso la Direzione del Porto, con l’indicazione dei nominativi degli Utenti, i quali hanno l’obbligo di ormeggiare le proprie imbarcazioni loro assegnato.

Detto registro è a disposizione dell’Autorità Marittima e delle forze di Polizia per eventuali controlli,

La Direzione del Porto ha facoltà di variare in qualsiasi momento l’assetto degli ormeggi modificando le assegnazioni dei posti barca per esigenze proprie, provvedendo, ove occorra, allo spostamento delle unità con mezzi e personali propri.

E’ fatto assoluto divieto di scambio di posti barca fra Utenti.

2.2.3. Decadenza o cessazione del diritto d’ormeggio

In ogni caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto di ormeggio, scadenza del periodo di assegnazione) l’Utente è obbligato a rimuovere l’unità; ove non vi provveda, la Direzione del Porto ricorrerà alla rimozione forzata dell’unità (imbarcazione o natante) da riporto, anche ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall’ambito portuale con addebitamento all’Utente delle relative spese.

Articolo 3

NORME GENERALI DÌ CIRCOLAZIONE DEL NAVIGLIO

3.1. ACCESSO E SOSTA DEL NAVIGLIO DA RIPORTO

L’approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da riporto nonché gratuitamente alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.

E’ facoltà dell’Ente Porto, data la scarsa affidabilità in condizioni meteo avverse dei posti d’ormeggio prossimi all’imboccatura del porto, nel periodo invernale o comunque quando lo ritenga opportuno, in ogni caso non nel periodo compreso fra aprile e metà ottobre, di consentire l’ormeggio presso il porto turistico alle unità immatricolate per il traffico locale dei passeggeri e a quelle immatricolate per il noleggio da riporto di proprietà di armatori residenti; tale ormeggio è

subordinato alla firma di un contratto di cessione temporanea presso la Direzione del Porto e al pagamento di quanto stabilito dalle tariffe vigenti.

3.1.1. La sosta presso il Porto Turistico è calcolata in giornate di presenza, cioè in periodi di 24 ore, da mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

3.2. IDENTIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E CONTRASSEGNI

Tutti gli Utenti, indipendentemente dal tipo di posto d'ormeggio da loro occupato, all'arrivo in porto dell'unità devono recarsi alla Direzione del Porto e compilare una dichiarazione di arrivo, su cui vengono riportati tutti i dati dell'unità e dell'Utente nonché le condizioni di ormeggio.

L'Utente è responsabile, sia ai fini amministrativi che operativi, della veridicità della propria "dichiarazione di arrivo".

Ogni unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione del Porto.

L'Utente deve perciò provvedere a che il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o dal pontile.

Per i natanti o le imbarcazioni prive di numero di matricola, nome o altro segno distintivo, l'Utente deve richiedere alla Direzione del Porto un contrassegno adesivo numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile.

Ogni imbarcazione o natante non identificabile verrà ritenuta alla Direzione del Porto come occupante abusivamente un posto d'ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare il posto d'ormeggio.

3.3. MANOVRE IN PORTO

Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso e di uscita delle imbarcazioni.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'approdo e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali, impartite dalla Direzione del Porto, o dal personale da essa dipendente, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

Nel caso di assenza dall'approdo superiore alle 24 ore o di rientro dopo le ore 21,00 l'Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione del Porto. In caso contrario non si garantiranno i servizi connessi allo stazionamento in porto (assistenza all'ormeggio, sgombero posto barca, ecc.).

3.4. ANCORAGGI

Eccezione fatta per i casi di emergenza è vietato dar fondo all'ancora all'interno del porto turistico senza permesso della Direzione del Porto.

3.5. ORMEGGI

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche.

Ciascun posto s'ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, anelli e bitte. La manutenzione di tali strutture è a cura dell'Ente Porto.

Nei posti di ormeggio riservati con contratto di cessione permanente (art.2.2.1.), l'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è l'unico responsabile.

L'Utente con contratto di cessione temporanea o in transito è il solo e unico responsabile dell'adeguatezza ed efficienza della cima d'ormeggio da bordo alla banchina e della cima d'ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte che si trova a bordo.

La Direzione del Porto può comunque sostituire d'autorità ogni cima d'ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvivasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

L'Ente Porto non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ed inefficienza od insufficiente ormeggio delle imbarcazioni.

L'Utente non può modificare il sistema d'ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari; qualora questo avvenisse l'Ente Porto si riserva, a causa del pregiudizio alla sicurezza derivante, l'allontanamento immediato dell'unità dall'approdo con rescissione del contratto senza che nulla sia dovuto ad alcuno. Al fine di prevenire l'usura delle cime d'ormeggio e della pavimentazione, gli utenti sono obbligati, quando indicato della Direzione del Porto, a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni. Nel posto d'ormeggio è vietata qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di verniciatura quando le attrezzature e gli accessori (vernici, pennelli, compressori, levigatrici, pezzi di ricambio o altro) utilizzati insistano anche solo temporaneamente sugli spazi in concessione (banchine e pontili); le operazioni suddette sono consentite nelle aree appositamente adibite, previa autorizzazione scritta della Direzione del Porto e in subordine alle disposizioni scritte o verbali impartite da quest'ultima.

3.6. ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

E severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di imbarcazioni, all'interno dell'area portuale, salvo espressamente autorizzato per iscritto dalla Direzione, e in ogni caso per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

E' vietato l'accesso alle banchine ed ai pontili agli estranei. L'Utente dovrà accompagnare le persone ospitate nella propria imbarcazione e gli eventuali

visitatori; per le visite notturne dovrà avvertire preventivamente il personale incaricato della vigilanza.

3.7. CASI DI FORZA MAGGIORE DI EMERGENZA

In casi particolare condizioni metereologi che, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tale dalla Direzione del Porto, la Direzione stessa potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche gli equipaggi delle imbarcazioni presenti ai quali l'onere di partecipare gratuitamente alle operazioni.

La Direzione del Porto si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti d'ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori o cause di forza maggiore ritenute tali a giudizio insindacabile dalla Direzione medesima, previa comunicazione agli utenti interessati.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto di ormeggio.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi suddetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione del Porto senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

Qualora un'imbarcazione affondi entro l'ambito portuale, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione.

3.8. INQUINAMENTO E MOLESTIE

Nell'approdo turistico è vietato:

3.8.1. A meno di specifica autorizzazione della Direzione del Porto, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09,00 e dopo le 21,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene; nelle giornate particolarmente ventose l'Utente deve adoperarsi affinché le drizze della propria imbarcazione siano posizionate in maniera tale da non sbattere contro l'albero al fine di evitare fastidiosi rumori;

3.8.2. L'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, che sulle banchine e pontili; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui l'approdo è corredato;

3.8.3. L'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;

3.8.4. L'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti;

3.8.5. Lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata negli appositi contenitori;

3.8.6. La pesca e la balneazione in porto, nonché il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili;

3.8.7. Ingombrare con oggetti, materiali, tenders, capottine, tendalini o altro le banchine e i pontili;

3.8.8. Gli animali domestici sono ammessi nell'ambito della concessione solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco (i cani vanno tenuti al guinzaglio). In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti e insudiciare i pontili e le banchine.

3.9. PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

3.9.1. Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da riporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento (munite di idonei parabardi).

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.

L'Ente Porto avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico.

3.9.2. Il rifornimento di carburanti e di lubrificanti alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito punto di distribuzione carburanti. E' assolutamente vietato nell'ambito dell'approdo, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, nonché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna;

3.9.3. Prima della messa in moto l'Utente deve provvedere all'areazione del motore;

3.9.4. Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato e in perfetta efficienza;

3.9.5 Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;

3.9.6 Le imbarcazioni in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano, ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;

3.9.7 In caso di incendio a bordo di un' imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che da quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili la Direzione del Porto, che informerà le autorità competenti. In particolare l'imbarcazione incendiatasi deve essere immediatamente isolata, a cura del personale della Direzione del Porto o del proprietario;

3.9.8. Ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;

3.9.9 In caso di versamento di idrocarburi sul piano dell'acqua o sulla banchina o pontili, il responsabile deve immediatamente informare la Direzione del Porto, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata. La bonifica sarà effettuata a spese del responsabile;

3.9.10. In porto e nelle vicinanze è vietato l'uso degli apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali o di soccorso. E' fatto assoluto divieto dell'uso di apparati RaDAR.

3.10. ISPEZIONI

La direzione del Porto potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni.

La Direzione del Porto può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle imbarcazioni da parte dell'Autorità Marittima per accertare che siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in concessione.

E' fatto assoluto divieto di ormeggio mediante catene bloccate da lucchetti o comunque con qualsiasi altro accessorio che possa impedire il rapido disormeggio dell'unità dai pontili o dalle banchine.

Per casi di forza maggiore l'Utente è obbligato a consegnare una copia delle chiavi dell'unità alla Direzione del Porto.

3.11. ASSICURAZIONE

L'imbarcazione o natante dell'Utente dovrà essere assicurata per responsabilità civile verso terzi.

La Direzione del Porto potrà allontanare dalla zona in concessione l'imbarcazione la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

Articolo 4 SERVIZI PORTUALI

4.1. SERVIZI PORTUALI

E' prevista la fornitura agli Utenti da parte dell'Ente Porto, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, dei seguenti servizi:

4.1.1. Servizi generali portuali

Servizi che consentono il buon funzionamento ed il controllo della gestione portuale, quali:

4.1.1.1 Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni;

4.1.1.2 Pulizia dei pontili e delle banchine, dello specchio acqueo, ritiro rifiuti;

4.1.1.3 Servizio meteo;

4.1.1.4 Illuminazione dell'approdo;

4.1.1.5 Servizio di vigilanza, per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle unità ormeggiate e in genere

dell'ambito portuale; in caso di riscontri illeciti la Direzione del Porto agirà in funzione delle incombenze di legge.

L'Ente non risponde di furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà degli Utenti o di chiunque transiti nell'area in concessione all'Ente, né di danneggiamenti a persone o cose che si dovessero verificare nell'ambito dell'approdo o a bordo delle imbarcazioni;

4.1.1.6 Servizio antincendio: le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale della Direzione del Porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza agli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 3.9 per evitare ogni incidente che possa provocare incendi od altro danno.

4.1.1.7. Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali.

4.1.1.8. Servizi Sussidiari

Somministrazione di acqua ed energia elettrica:

La somministrazione di acqua prevede l'uso di manichette munite idoneo adattatore che devono essere di proprietà dell'utente. La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle spine previste, che devono essere di proprietà dell'Utente; ogni allaccio in forma diversa da quella prevista verrà perseguito; il personale della Direzione del Porto sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare un corretto allaccio. L'Ente del Porto non è tenuto ad assicurare la fornitura d'acqua energia elettrica nei casi di avarie ed incompletezze degli impianti, in particolare carenze dovute a siccità. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex Art. 1567 C.C.

4.1.3 Servizi Tecnici

Fornitura nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, di quei servizi che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità dell'imbarcazione, quali:

4.1.3.1 Aggottamento acque meteoriche;

4.1.3.2 Interventi su emergenze ed eventi straordinari;

4.1.3.3 Servizio di alaggio e varo: per le operazioni di alaggio e varo sono a disposizione degli Utenti che avanzino richiesta scritta appositi spazi adibiti alla sosta temporanea per lavori di manutenzione.

Le operazioni di alaggio e varo sono disciplinate come segue: L'Utente che intenda sfruttare i servizi offerti al Travel Lift o le aree di concessione all'Ente Porto per le manutenzioni in "secco" della propria unità deve avanzare richiesta scritta almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'alaggio, indicando nella richiesta:

- Cognome, nome, indirizzo, numero telefonico, tipo e dimensione dell'imbarcazione, data di alaggio.

La Direzione del Porto autorizzerà l'alo ed il varo dell'unità previa firma di un contratto da parte dell'Utente.

Lo stazionamento sarà autorizzato per un periodo specificato in contratto allo scadere del quale l'Utente dovrà liberare assolutamente l'area a lui assegnata.

In caso contrario l'Ente Porto provvederà con i mezzi a sua disposizione addebitando gli oneri all'Utente.

L'Ente Porto, nella misura compatibile con le eventuali disponibilità e con le richieste, mette a disposizione dell'Utente (che potrà valutarne, sotto la propria responsabilità, l'idoneità per la sua imbarcazione) alcuni invasi quali supporto per la sosta a terra.

L'individuazione dell'area per la sosta a terra, nell'ambito degli spazi in concessione, sarà prerogativa unica della Direzione del Porto.

E' facoltà della Direzione del Porto accordare soste più o meno lunghe in funzione delle richieste pervenute.

Lo smaltimento di residui di lavorazione, smantellamento o ricostruzione delle parti delle imbarcazioni saranno a carico degli armatori delle stesse, ivi compreso quello di materiali altamente inquinanti (batterie, cavi, oli, ecc.); ove non vi provvedano interverrà la Direzione del Porto addebitandone le spese.

Gli armatori, o chi per loro, sono autorizzati ad effettuare in proprio tutte le operazioni di manutenzione sollevando il concessionario da qualsiasi responsabilità, ivi compresa la messa in opera dei necessari dispositivi per la sicurezza sul lavoro.

Il concessionario non risponderà di eventuali danni che gli Utenti, durante le operazioni di manutenzione, possano causare a terzi, persone o cose. Il risarcimento dei danni sarà regolato dai normali rapporti fra privati sanciti dal corrente ordinamento.

4.1.3.4 Servizio subacqueo: è assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali.

L'Utente deve rivolgersi alla Direzione del Porto che potrà intervenire a spese dell'Utente con personale proprio o da essa incaricato, specificamente autorizzato e abilitato.

4.1.3.5. Altri servizi eventualmente istituiti.

Per i servizi a pagamento si richiama l'art. 2.1, 1° comma.

Articolo 5

AMMINISTRAZIONE

5.1. Esercizio della concessione

L'esercizio della concessione è di competenza unica dell'Ente Porto, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel codice della Navigazione, relativo regolamento di esecuzione, nonché le altre leggi e regolamenti dello Stato.

5.2 Attività commerciali e professionali

A bordo delle imbarcazioni non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate nel porto. Stante che l'Ente Porto deve esercitare direttamente la concessione è vietato lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria o promozionale, di manutenzione o di gestione che non rientri tra le attività di esercizio dell'approdo e, in conseguenza di ciò, autorizzate dalla Direzione del Porto.

Articolo 6

DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Riserva

L'Ente Porto si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio di imbarcazioni di Utenti che, loro stessi o loro equipaggi o ospiti, abbiano dimostrato comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali o che abbiano tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri porti turistici, o che non si siano attenuti alle disposizioni scritte o verbali della Direzione.

L'Ente Porto si riserva, altresì, facoltà di spostare con i propri mezzi e con il proprio personale tutte le imbarcazioni e i natanti che fosse necessario spostare, modificando quindi la disposizione degli ormeggi assegnati, per esigenze proprie e insindacabili.

Ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, si renda necessario dover provvedere all'allontanamento o sgombero di un'imbarcazione dal posto d'ormeggio, quest'ultima potrà essere, secondo le necessità, anche alata e trasportata fuori dall'ambito portuale interamente a spese dell'Utente.

Articolo 7

CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli Utenti e questi e l'Ente Porto, è eletto quale Foro competente quello di Nuoro.

PORTO TURISTICO DI LA CALETTA

(COMUNE DI SINISCOLA – COMUNE DI POSADA)

Direzione Ufficio Porto

Modulo di richiesta per l'utilizzo di un posto barca (saranno presi in considerazione solo i moduli compilati in stampatello e in ogni loro parte).

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

Residente a _____ (C.A.P. _____) in
Via _____

N° _____, n° telefonico _____ / _____ n° di
fax _____ / _____

Domiciliato a _____ (C.A.P. _____) in
Via _____

N° _____, ev. n° di telefono _____ / _____

CHIEDE

Che gli sia assegnato un posto barca presso il porto turistico
di _____ per il seguente periodo:
dal _____ al _____

CARATTERISTICHE DEL NATANTE/IMBARCAZIONE

Nome e/o

targa _____

Tipo di imbarcazione

(vela/motore) _____

Lunghezza f.t

Larghezza alla sez.

Maestra _____

Event. Caratteristiche particolari

Il sottoscritto dichiara di conoscere, accettare, ed approvare specificatamente, tutte le norme, nessuna esclusa del regolamento interno del porto turistico per il diporto nautico di _____ approvato dalla competente Autorità Marittima. Assicura inoltre che le somme dovute saranno pagate senza alcun ritardo. Si assume, inoltre, la responsabilità di eventuali danni conseguenti da una dichiarazione mendace.

_____ li _____ / _____ / _____ In fede

N.B Dal Regolamento Interno del Porto; Art. 2.2.1. Assegnazione del posto d'ormeggio: L'Utente che intenda fruire di uno dei posti – Omissis – deve presentare richiesta scritta in apposito modulo –

Omissis – in caso di accoglimento della richiesta la Direzione del porto provvederà a rispondere per iscritto – omissis – richiedendo all'Utente il pagamento anticipato del 50% del canone previsto per la sosta richiesta; - omissis – La Direzione riterrà valida la richiesta dell'Utente solo a seguito dell'avvenuto versamento dell'anticipo in quota caparra; il saldo di quanto dovuto dovrà essere pagato, inderogabile, il giorno dell'effettiva occupazione del posto barca.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- ❖ La domanda deve essere compilata e sottoscritta dall'interessato;
- ❖ Non vengono accettate domande presentate da intermediari;
- ❖ Non vengono prese in esame domande, incomplete nei dati personali e/o nei dati dell'imbarcazione o del natante e/o nei dati del periodo di previsione della permanenza;
- ❖ Non sono ammesse, per la stessa domanda, variazioni successive alla data di presentazione riguardo le caratteristiche dell'imbarcazione o del natante e del periodo richiesto;
- ❖ Non è ammessa, in nessun caso, la cessione della richiesta e/o del posto barca a terzi e/o lo scambio dello stesso;
- ❖ L'assegnazione dei posti d'ormeggio è di totale competenza della Direzione del porto, previo esame dei periodi richiesti, delle caratteristiche dell'imbarcazione o del natante e della disponibilità dei posti barca;
- ❖ La Direzione, per motivi contingenti ed organizzativi, si riserva la facoltà di posticipare la data di inizio o di anticipare la data di partenza rispetto a quanto prenotato;
- ❖ Il mancato accoglimento della domanda verrà comunicato per iscritto, affrancatura semplice, entro 60 gg successivi dalla data di presentazione della stessa;
- ❖ La domanda viene confermata previa spedizione a domicilio della n.s offerta contrattuale comprende la disponibilità totale o parziale rispetto alla richiesta, l'importo dovuto e le modalità di pagamento;
- ❖ Non si accettano prenotazioni telefoniche;
- ❖ Sono considerate valide le prenotazioni pervenute via fax.

N.B avranno precedenza nell'assegnazione le domande indicanti periodi di permanenze superiori o comunque non inferiori a gg 30 (trenta).

